



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento a valere sulla retribuzione, stipulato in data 31/07/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/11/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, previo richiamo alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, di dichiarare la controparte tenuta alla restituzione della parte non goduta calcolata con il criterio proporzionale delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento, lett. A) per € 355,00, delle provvigioni all'intermediario, lett. C) per € 1.420,00 e dei premi assicurativi per € 458,40 al netto di € 732,74 già rimborsati, per un totale complessivo di € 2.233,40 oltre interessi legali, ovvero la diversa somma quantificata secondo equità.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della cliente, rilevando di aver agito in conformità a quanto previsto nel contratto, nel quale si specifica quali sono i costi recurring, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto (€ 355,00). Le altre voci astrattamente suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata, cioè spese per le comunicazioni periodiche e di spese di incasso quote, non erano state, nel caso di specie, addebitate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito agli altri costi, l'intermediario eccepisce la natura up front degli oneri:

- di cui alla lett. a del contratto "commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria";
- di cui alla lett. c del contratto "provvigioni all'intermediario del credito";
- di cui alla lett. d del contratto "imposte e tasse";

in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati.

L'intermediario compie ulteriori considerazioni con specifico riguardo alla "provvigione dell'intermediario del credito".

Ribadisce, infatti, la natura up front e richiama in questo senso:

- da un lato il "testo contrattuale" ed in particolare la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- dall'altro la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia (sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" (p.24).

Inoltre parte resistente fa presente che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106, ove intervenuto nel contratto di specie, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie.

Ove necessario, si riserva di produrre copia della fattura emessa dall'intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per la propria attività e l'evidenza del relativo pagamento.

L'intermediario afferma, inoltre, di aver già provveduto a rimborsare i premi assicurativi non goduti (€ 732,74) in base a quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze previste in contratto.

Infine, l'intermediario, nell'esprimere la propria opinione critica nei confronti della sentenza resa dalla CGUE, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione



della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati: commissione mandataria euro 229,55; provvigione intermediario euro 918,22. Prende atto dell'integrale restituzione già avvenuta per quanto riguarda la commissione di gestione e gli oneri assicurativi. Per un complessivo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente di euro 1.147,77, oltre interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.147,77, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO